

sezione del Consiglio di Stato di rimessione del ricorso a questa adunanza, evidenzia la sussistenza di una incertezza interpretativa tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di concessione del beneficio dell'errore scusabile. (*Omissis*)

II

Diritto. - I. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione, dedotta dalla regione, di irricevibilità del ricorso originario, proposto dalla sig. Mazzotta al Tar, per tardività.

Costituisce principio generale che il termine per l'impugnazione degli atti amministrativi non decorre in pendenza del termine per il controllo. Il principio si ricollega alla necessaria sussistenza di uno dei presupposti processuali: l'attualità della lesione, evento che presuppone l'efficacia dell'atto impugnato.

Nel caso di specie, inoltre, assume particolare rilievo la natura del provvedimento oggetto del giudizio. La destituzione dal servizio ha infatti un effetto costitutivo della risoluzione del rapporto, effetto che, naturalmente, non può dirsi realizzato prima del perfezionamento della fattispecie e che si ricollega al dato formale della predetta risoluzione, oltre tutto neppure anticipabile con l'immediata esecutività dell'atto e col conseguente allontanamento della dipendente dal posto di lavoro. Evento quest'ultimo che deve poi essere valutato con riferimento al dato formale della permanenza o meno del rapporto e, quindi, al suo corretto adempimento. (*Omissis*)

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 29 aprile 1991, n. 700; Pres. CATALLOZZI, Est. BACCARDI; Comune di Milano (Avv. MARCHESE, PIRROCCCHI) c. Associazione commercianti di Milano ed altri (Avv. BONATTI). *Conferma Tar Lombardia, sez. I, 9 giugno 1988, n. 768.*

Comune e provincia — Sanità pubblica — Ordinanza sindacale — Illegittimità — Fattispecie (R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 153; l. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 32; l. 8 giugno 1990 n. 142, art. 38, ordinamento delle autonomie locali).

È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco vieta l'uso per riscaldamento di determinati combustibili maggiormente inquinanti, per porre rimedio al grave inquinamento atmosferico, peraltro noto da tempo, se il suo contenuto rivela che lo scopo perseguito dall'amministrazione era la definitiva dismissione dell'uso di quei determinati combustibili. (1)

(1) Sul potere di ordinanza: v. Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 1990, n. 369, *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Comune*, n. 213; Cons. giust. amm. sic. 31 luglio 1989, n. 359, *id.*, 1990, III, 467, con nota di richiami (entrambe relative alla delega del sindaco dell'esercizio del potere di ordinanza); Tar Toscana, sez. I, 16 gennaio 1990, n. 13, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 255, secondo la quale è illegittima l'ordinanza sindacale che impone la bonifica di un terreno dai rifiuti tossici e nocivi prodotti da un'impresa, poiché il giusto destinatario è l'imprenditore e non il proprietario dei locali in cui è sita l'azienda. Di particolare interesse perché interviene su obbligazioni di diritto privato: Tar Lazio, sez. I, 11 gennaio 1989, n. 1, *id.*, 1990, III, 242, con nota di richiami. Cfr. anche Pret. Milano, ord. 26 giugno 1990, *id.*, 1991, I, 2280, con nota di richiami e osservazioni di R. SIMONE, *Ordinanze di necessità, diritto di proprietà e provvedimenti di urgenza: «chi vince non prende niente».*

La *ratio decidendi* della decisione in epigrafe fondata sulla impossibilità di emanare ordinanze con contenuti a carattere normativo o non temporaneo ha trovato di recente applicazione nella giurisprudenza amministrativa che ha dichiarato illegittime le ordinanze dei sindaci che hanno vietato la vendita dei sacchetti di plastica in tutto il loro territorio comunale: Tar Lazio, sez. II, 12 gennaio 1989, n. 75, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 254; Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 25 maggio 1988, n. 182, *id.*, Rep. 1989, voce *Sanità pubblica*, n. 354; Tar Toscana 20 luglio 1987, n. 642, *id.*, 1988, III, 519, con nota di richiami.

Diritto. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità dell'appello per essere stato il provvedimento impugnato sostituito da altri successivi, formulata dal difensore delle associazioni appellate in sede di discussione orale.

L'eccezione è inammissibile.

Analoga eccezione, formulata in primo grado dal comune di Milano, era stata disattesa dalla sentenza del Tar.

Non essendo stato proposto appello, né principale né incidentale, contro questo capo della sentenza, sul punto si è formato il giudicato interno, sicché la relativa eccezione è inammissibile.

Nel merito, le associazioni ricorrenti in primo grado avevano censurato il provvedimento contingibile e urgente adottato dal

La sentenza in epigrafe inoltre, modificando la motivazione del giudice di primo grado, risolve una questione che di frequente riaffiora in materia di potere di ordinanza di necessità e urgenza. Per comprendere esattamente i termini della questione occorre procedere ad alcune precisazioni, poiché taluni equivoci lessicali hanno portato ad individuare (apparenti) conflitti fra pronunce giurisprudenziali in ordine alla definizione della situazione che è presupposto dell'esercizio del potere di ordinanza di necessità ed urgenza.

Una prima regola stabilisce che dove sono utili i poteri «tipici» non c'è spazio per il potere di ordinanza, e viceversa dove può operare il potere di ordinanza è perché non vi sono mezzi ordinari utili al raggiungimento del fine di interesse pubblico (oltre alla sentenza in epigrafe, si vedano: Cass. 7 giugno 1989, Greco, *id.*, Rep. 1990, voce *Comune*, n. 250; Tar Lazio, sez. II, 16 febbraio 1989, n. 198, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 195; 2 gennaio 1989, n. 4, *id.*, 1990, III, 242, con nota di richiami. Per un caso di mancanza di mezzi finanziari del comune: Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 1986, n. 334, *id.*, 1986, III, 321).

Il rapporto fra potere di ordinanza e impossibilità di esercizio dei mezzi ordinari non è desumibile dalla semplice definizione della situazione storico temporale presupposta, ma involge un giudizio di inutilità sul contenuto tipico attribuito dalla legge ai singoli poteri nominati (e sugli altri strumenti di diritto privato che l'ordinamento attribuisce anche agli organi della pubblica amministrazione). Il rapporto di esclusione con il potere di ordinanza va inteso nel senso che se una situazione di necessità può venire affrontata con atti ordinari (di diritto privato o di diritto pubblico, a presupposto necessitato o no) per tali casi l'esercizio del potere di ordinanza è illegittimo (residualità).

Inoltre, si richiede pacificamente che sussista anche un pericolo per l'interesse che secondo l'ordinamento è ritenuto più meritevole di tutela ed in tal senso si deve riconoscere che necessità non significa solo inutilità di poteri ordinari al fine propostosi, ma altresì pericolo per l'interesse che si evidenzia come pubblico (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 1990, n. 332, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 251; Tar Lazio, sez. I, 11 gennaio 1989, n. 1, cit.: in materia penale, v. Pret. Sestri Ponente 22 febbraio 1986, *id.*, 1987, II, 742; per un precedente meno recente, v. Cass. 14 novembre 1975, n. 3833, *id.*, 1976, I, 1025).

Il pericolo deve inoltre essere attuale (urgenza), cioè non può essere differita la soddisfazione della tutela dell'interesse pubblico senza correre il rischio (possibilità) di intervenire quando il danno, in tutto o in parte, si è già verificato (Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 1990, n. 782, *Cons. Stato*, 1990, I, 1382; 3 aprile 1990, n. 332, cit.; 1° settembre 1986, n. 403, *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Comune*, n. 182; Tar Campania, sez. III, 11 settembre 1986, n. 126, *id.*, 1987, III, 297, con nota di richiami). L'urgenza del potere di ordinanza è in altri termini l'esposizione attuale al pericolo di danno dell'interesse ritenuto meritevole di tutela, con conseguente impellente intervento pubblico a sua difesa.

Inutilità dei poteri amministrativi a contenuto determinato attribuiti all'amministrazione per la tutela degli interessi pubblici, i quali ultimi sono sottoposti ad un pericolo attuale di danno, è ciò che appare essenziale per definire la situazione di necessità e urgenza richiesta dalle norme attributive del potere di ordinanza.

Oltre tale definizione si sono sviluppate opinioni ulteriori alle quali di rado ha aderito la *ratio decidendi* della giurisprudenza, ma che tuttavia hanno ricevuto il plauso formale di non pochi *obiter dicta*, da cui l'idea di nuove e ulteriori «caratteristiche essenziali» del potere di ordinanza. È frequente vedere infatti associato l'esercizio del potere di ordinanza in esame ai concetti di «imprevedibilità, eccezionalità e straordinarietà» della situazione presupposta del potere.

Se con tale terminologia si vuole in via intuitiva fare riferimento ad un campo di azione delle ordinanze si può, per approssimazione, acconsentire al loro uso, poiché è sicuramente vero che il legislatore ha voluto con il potere in esame far fronte ad ipotesi non previste, quindi anche «eccezionali, imprevedibili, straordinarie». Se correttamente intesi tuttavia tali vocaboli non aggiungono nulla a quanto è più propriamente precisato con il rapporto di esclusione fra poteri a contenuto determinato e potere di ordinanza di cui si è riferito. Imprevista, eccezionale

sindaco del comune di Milano per disciplinare, ai fini della tutela della salute pubblica, i combustibili impiegabili negli impianti termici, lamentando l'assenza dei presupposti della contingibilità e dell'urgenza.

Il Tar aveva accolto il ricorso sotto il profilo che, trattandosi di situazione (quella dell'inquinamento atmosferico) in atto da tempo, mancavano i presupposti di adottabilità del provvedimento.

Proposto appello da parte del comune di Milano e riproposti dalle associazioni ricorrenti i motivi di primo grado assorbiti, il Consiglio di Stato ritiene che la sentenza di accoglimento del Tar debba essere confermata ma con diversa motivazione.

Ed invero, nell'ambito della sezione si sono delineati nel corso degli ultimi decenni due diversi orientamenti in ordine al modo di intendere la contingibilità.

Secondo un primo orientamento, nel quale si iscrive la maggior parte delle pronunce, provvedimento contingibile è quello volto a regolare una situazione nuova e imprevedibile (cfr., da ultimo, sez. V 5 ottobre 1987, n. 584, *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Comune*, n. 153).

Secondo un altro orientamento, invece, non ha rilievo la circostanza che la situazione di fatto per cui si provvede esista da tempo, in quanto anzi il ritardo può accentuare l'urgenza anziché escluderla (sez. V 16 luglio 1960, n. 520, *id.*, Rep. 1960, voce *Sindaco*, nn. 26, 29; 10 marzo 1962, n. 219, *id.*, Rep. 1962, voce cit., n. 9; 7 aprile 1962, n. 292, *ibid.*, n. 7; 19 giugno 1973, n. 576, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 9; aprile 1975, n. 426, *id.*, Rep. 1975, voce *Comune*, n. 157; 1° settembre 1986,

n. 403, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 182; 27 ottobre 1986, n. 568, *ibid.*, n. 181).

Tale secondo orientamento è da condividere.

Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti (art. 153 t.u. n. 148 del 1915 e 32 l. n. 833 del 1978, ora art. 38, 2° comma, l. n. 142 del 1990), figure di specie del genere «ordinanze libere», hanno come presupposto la necessità, intesa come quello stato di fatto per cui è necessario e indispensabile derogare a diritto, e l'urgenza, cioè una necessità tale da non consentire di ricorrere ai normali strumenti di intervento.

Ora, se le ordinanze di necessità e di urgenza sono previste dall'ordinamento come provvedimento a contenuto indeterminato, con correlativa restrizione del principio di legalità, per la cura di particolari interessi pubblici ben specificati, ciò vuol dire che esse costituiscono le valvole di sicurezza del sistema, gli strumenti che consentono per i casi d'urgenza di curare il pubblico interesse con le misure che appaiono più opportune secondo le circostanze.

Ma, se così è, non sembra possibile discriminare tra una ed altra specie dell'urgenza, a seconda che essa consista in una situazione preesistente ovvero in un evento nuovo ed imprevedibile, in base cioè a circostanze estrinseche.

Le due evenienze differiscono per quanto riguarda il soggetto agente, ma dal punto di vista dell'interesse pubblico esposto al rischio della lesione o della messa in pericolo delle due l'una, l'urgenza o c'è o non c'è.

E, come l'esperienza insegna, il fatto che non si sia ancora provveduto non vuol dire necessariamente che l'urgenza non ci sia, ma piuttosto che si doveva provvedere prima o che la situazione pericolosa si è aggravata.

Escludere in radice, in questi casi, l'emanabilità di ordinanze di necessità e di urgenza può significare esporre l'interesse pubblico ad un'ulteriore, forse definitiva, compromissione.

Resta comunque salvo, beninteso, il sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere nel quale l'autorità amministrativa potrebbe incorrere.

Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, nel quale l'autorità comunale ha ritenuto che il perdurare della presenza nell'atmosfera di sostanze inquinanti in misura superiore agli *standards* di cui al d.p.c.m. 28 marzo 1983 fosse pericoloso per la salute dei cittadini ed in particolare dei soggetti debilitati e degli anziani, consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il provvedimento impugnato non era illegittimo per il solo fatto che la situazione storico-ambientale preesistesse.

In tal senso la motivazione del Tar va corretta.

Peraltro, le ricorrenti in primo grado, sempre nell'ambito del primo motivo, avevano lamentato il difetto di contingibilità anche sotto il profilo del contenuto del provvedimento impugnato, in quanto recante misure definitive, insuscettibili di una adozione in via di contingibilità e di urgenza. Il motivo è stato riproposto in appello.

Esso è fondato. Ed invero, il significato più proprio che sembra da assegnare al provvedimento contingibile è quello di provvedimento temporaneo, in quanto legato a circostanze contingenti e destinato a cessare col cessare di esse. A maggior ragione quando si tratti di ordinanze generali, giacché in tal caso la deroga a diritto, in quanto tale, presuppone la temporaneità come elemento coesistente all'urgente necessità.

Sotto tale profilo, è stato affermato che:

— l'invocabilità dell'art. 153 t.u. n. 148 del 1915 è da escludersi ogni qual volta il provvedimento, in relazione al suo scopo, debba necessariamente rivestire il carattere di continuità e stabilità di effetti (sez. IV 26 ottobre 1935, n. 435, *id.*, 1936, III, 1);

— i provvedimenti contingibili ed urgenti non possono eccedere le finalità del momento, ma debbono esaurirsi col venir meno della contingenza; pertanto, è illegittimo un provvedimento del genere che appare destinato a spiegare indefinitamente i suoi effetti (fattispecie in ordine di rimozione della chiusura di una strada: sez. V 28 agosto 1968, n. 1164, *id.*, Rep. 1968, voce *Sindaco*, n. 22); fattispecie di ordine di riduzione in pristino di accesso pedonale ad un tratto di spiaggia, accesso chiuso al transito con cancelli in ferro (Cons. giust. amm. sic. 17 gennaio 1970, n. 22, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 13).

— è illegittima l'ordinanza emessa dal sindaco ai sensi del-

e straordinaria è la situazione che la legge non riesce a soddisfare con l'attribuzione alla pubblica amministrazione di poteri a contenuto pre-determinato.

Sotto altro profilo il «prevedibile non previsto» è ritenuto talvolta una prova della negligenza della pubblica amministrazione, con conseguente esclusione della legittimità dell'esercizio del potere per la ritenuta mancanza di necessità e urgenza. Il rimprovero è di aver lasciato per anni la situazione immutata, senza aver nemmeno tentato di dar soluzione al problema con i mezzi che l'ordinamento ha previsto in via ordinaria. La censura ha indubbi pregi ove intenda introdurre elementi di moralizzazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, ma pare offuscare la vera ragione delle illegittimità delle ordinanze. Il perdurare per anni della situazione presupposta è stato in taluni casi prova della assenza del requisito dell'urgenza, in altri invece il ritardo nel provvedere è stato ritenuto prova della «accentuazione dell'urgenza» (si vedano i riferimenti giurisprudenziali riferiti in parte motiva della sentenza in epigrafe). Ad una attenta analisi emerge che non trattasi tanto di contrasto giurisprudenziale, ma di un caso di prova insufficiente (o di errata individuazione di una presunzione), poiché in verità la circostanza di fatto e la relativa argomentazione non è idonea a fornire una esaustiva ed adeguata motivazione di una (anche giusta) decisione che ritenga inesistente il presupposto di necessità e urgenza del potere di ordinanza (così la decisione in epigrafe che perviene alla conferma della sentenza del Tar modificandone la motivazione nel senso dell'illegittimità dell'ordinanza perché il relativo contenuto dispone in via definitiva e permanente e non in via provvisoria).

Comunque, l'idea di considerare illegittime le ordinanze che cercano di porre rimedio ad una situazione di necessità che perdura da tempo intende, si è detto, sanzionare l'esercizio del potere di ordinanza da parte di amministrazioni colposamente inefficienti.

A tal fine paiono essere utilizzate le nuove ridefinizioni (straordinarietà, imprevedibilità, ecc.) del presupposto di esercizio del potere di ordinanza sostituendo, o integrando, l'essenziale e tradizionale binomio «necessità e urgenza», o «contingibili ed urgenti».

In verità, tali ridefinizioni interpretative equivalgono ad importare da altri settori del diritto positivo (art. 2045 c.c.; art. 54 c.p.) l'ulteriore requisito della «volontaria causazione» (che impedisce all'interessato di beneficiare della scriminante dello stato di necessità), ma tale operazione ermeneutica non pare possibile per il potere di ordinanza di cui è titolare la pubblica amministrazione.

Senza trattare d'altro, basti ricordare che il diritto amministrativo conosce la continuità della funzione esercitata dall'organo, ma non l'identità della persona fisica che lo riveste, né la negligenza è sempre imputabile allo stesso organo titolare del potere di ordinanza, ben potendo la competenza (in situazione) ordinaria spettare ad altro organo della stessa, o ad altra amministrazione pubblica.

L'organo infine non agisce a tutela propria, ma per interessi che normalmente appartengono a persone destinatarie della funzione esercitata e perciò di frequente estranee alla pubblica amministrazione, sicché parrebbe davvero singolare che questi subiscano ulteriormente l'illegittimità della funzione pubblica. [R. CAVALLO PERIN]

Art. 153 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 quando essa va oltre i limiti della contingibilità e dell'urgenza, mirando ad un assetto definitivo della situazione che ha dato luogo all'intervento dell'autorità da attuarsi attraverso strumenti giuridici e tecnici che richiedono l'intervento di altri organi (sez. V 4 aprile 1975, n. 426 cit.).

— il sindaco può legittimamente emanare i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 153 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 anche in materia di distributori di carburante purché tali provvedimenti mirino alla temporanea sospensione dell'esercizio dell'impianto e non anche alla rimozione delle strutture (sez. V 28 settembre 1979, n. 578, *id.*, Rep. 1979, voce *Comune*, n. 133).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, va osservato che con il provvedimento impugnato il comune di Milano, descrivendo i combustibili ammessi e quelli vietati (oli combustibili a medio-alto tenore di zolfo e carbone non di legna), interveniva in una materia, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, spettante alle regioni (art. 101, 2° comma, lett. c, d.p.r. n. 616 del 1977; successivamente, art. 4 d.p.r. n. 203 del 1988) e in deroga, nel merito, alle disposizioni degli art. 12 e 13 l. n. 615 del 1966, sui combustibili ammessi.

Il provvedimento, peraltro, era conformato come una misura definitiva e ciò non tanto perché non contenesse un termine finale esplicito, il che non è indispensabile in questo genere di provvedimenti, ma piuttosto perché la necessità di immediate modifiche tecniche agli impianti, in relazione alla natura strettamente anelastica della domanda del bene riscaldamento e la moratoria concessa fino al 31 agosto 1988 a chi stipulasse un contratto di allacciamento dell'impianto termico al metano comprovano che lo scopo perseguito era non la temporanea sospensione bensì invece la definitiva dismissione dell'uso di quei determinati combustibili.

Il che, per quanto sopra detto, eccedeva la portata di un intervento contingibile ed urgente.

L'incompetenza del comune in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico rende, poi, irrilevante la questione, sollevata dalla difesa comunale in sede di discussione orale, di disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario e di conseguente richiesta di rimessione degli atti di causa alla corte comunitaria per una pronuncia pregiudiziale.

Infatti, vero è che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88 (*id.*, 1991, IV, 129) e la Corte costituzionale con sentenza 11 luglio 1989, n. 389 (*ibid.*, I, 1076) hanno affermato che anche le autorità amministrative hanno l'obbligo di disapplicare le norme interne incompatibili con le norme comunitarie, ma è pur sempre vero che il potere-dovere di disapplicazione presuppone e non surroga la competenza a provvedere in base al diritto nazionale.

E, per quanto già detto, l'autorità comunale non era competente in via ordinaria, né legittimata ad adottare in via d'urgenza provvedimenti di quel contenuto.

Per le suesposte considerazioni e in tal modo corretta la motivazione dell'impugnata sentenza, l'appello va respinto.

Ogni altra questione resta assorbita.

È illegittimo il provvedimento di cessazione dal servizio che sia stato adottato con decorrenza retroattiva a tutti gli effetti. (1)

Diritto. — L'appello è fondato.

Invero, il col. Persano, con l'istanza del 2 maggio 1986, non aveva chiesto di essere richiamato in servizio, ma soltanto di aver riconosciuto il servizio prestato dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 come servizio di fatto, ai sensi del r.d. 21 novembre 1923 n. 2480, della sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 16 marzo 1971 (*Foro it.*, 1971, I, 834) dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c.

Il ministero della difesa ha invece qualificato la richiesta dell'appellante come domanda «intesa ad ottenere il richiamo in servizio dal 1° gennaio 1986 al 28 febbraio 1986» e l'ha respinta, non essendo intervenuta la prescritta adesione del ministero del tesoro (adesione che però, nel caso di specie, non occorre, trattandosi di riconoscere o meno un servizio prestato in via di fatto).

È pacifico che l'appellante ha continuato a prestare regolare servizio fino al 28 febbraio 1986 e l'ha prestato non certo di sua iniziativa, ma con il consenso dell'amministrazione, in attesa che si perfezionasse (con l'adesione del ministero del tesoro) il trattamento in servizio dell'interessato fino al 31 marzo 1986, già previsto nel piano generale dei trattamenti e dei richiami in servizio degli ufficiali delle categorie del congedo delle forze armate per l'anno 1986. Tanto che sono stati regolarmente corrisposti all'ufficiale gli assegni di attività fino al 28 febbraio 1986. Nel suddetto periodo (gennaio-febbraio 1986) il col. Persano ha anche compilato atti di polizia giudiziaria a seguito

(1) Principio pacifico circa la retribuità del lavoro di fatto prestato anche in forza di un rapporto nullo con la pubblica amministrazione, al quale si fa ricorso soprattutto in occasione delle controversie sulle conseguenze dell'espletamento di mansioni superiori alla qualifica oltre i limiti normativamente consentiti (v. Cons. Stato, ad. plen., 16 maggio 1991, n. 2, *Foro it.*, 1991, III, 473, con nota di richiami) e delle controversie sulla nullità di contratti di lavoro a termine prorogati al di là dei limiti di legge imposti nel pubblico impiego (v. Cass. 10 luglio 1991, n. 7627 e 14 febbraio 1991, n. 1530, *id.*, 1992, I, 94, con nota di richiami, nonché Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 678, in *Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di pubblico impiego*, a cura di G. ALBENZIO, *id.*, 1989, I, 3531, n. 19).

Sulla decadenza dall'impiego pubblico ed i presupposti che legittimano l'amministrazione a disporla, v. Cons. Stato, ad. plen., 16 maggio 1991, n. 4, *id.*, 1991, III, 417, con nota di richiami; sulla riconoscibilità ai fini pensionistici del servizio di fatto prestato dopo il momento in cui avrebbe dovuto divenire operante il collocamento a riposo, v. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 1990, n. 324, *id.*, Rep. 1990, voce *Impiegato dello Stato*, n. 1504 (servizio prestato in seguito a ordinanza di sospensione del giudice amministrativo, nonostante la successiva reiezione nel merito della domanda); Corte conti, sez. IV pens. mil., 27 gennaio 1988, n. 71585, *id.*, Rep. 1989, voce *Pensione*, n. 96 (per militare dispensato dall'impiego ma trattenuto di fatto, con richiamo a Corte cost. 10/71, *id.*, 1971, I, 545); sez. III pens. civ. 8 luglio 1988, n. 62299, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 89; 27 aprile 1987, n. 60335, *id.*, Rep. 1988, voce cit., nn. 112, 451, e 13 marzo 1982, n. 49125, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 38 (nell'ipotesi di collocamento a riposo disposto con effetto retroattivo, con la precisazione che deve tenersi conto anche degli eventuali miglioramenti economici *medio tempore* corrisposti ma che non si possono cumulare stipendio e pensione); *contra*, Corte conti, sez. III pens. civ., 8 febbraio 1989, n. 62472, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 43 (che ritiene non computabile in quiescenza il servizio di fatto prestato successivamente alla retrodatazione del collocamento a riposo); 19 giugno 1987, n. 60822, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 67 (che ammette la valutabilità del servizio di fatto successivo alla cessazione del servizio per provvedimenti discrezionali dell'amministrazione e la nega quando l'interruzione del rapporto sia determinata automaticamente dalla legge); 21 settembre 1987, n. 60607, *ibid.*, n. 72 (che nega la riunione dei periodi ai fini della liquidazione di un'unica pensione rapportata all'ultimo stipendio percepito ma riconosce solo il diritto all'attribuzione di una quota aggiuntiva di pensione); 13 marzo 1987, n. 59773, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 57; secondo Corte conti, sez. contr., 10 giugno 1983, n. 1335, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 37, è produttivo di tutti gli effetti pensionistici il servizio prestato dalla data di decorrenza del collocamento a riposo o della dispensa fino alla successiva data del decreto formale, mentre il servizio reso dopo quest'ultima data, essendo intervenuta la risoluzione del rapporto, comporta soltanto l'attribuzione degli stipendi.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 22 febbraio 1991, n. 125; Pres. BUSCEMA, Est. TUMBILO; Persano (Avv. RECCA) c. Min. difesa ed altro. *Annulla Tar Lazio, sez. I, 26 giugno 1989, n. 894.*

Impiegato dello Stato e pubblico — Cessazione dal servizio — Retroattività a tutti gli effetti — Illegittimità (Cost., art. 36; cod. civ., art. 2126; r.d. 21 novembre 1923 n. 2480, nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato).